



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 30

Data 20 marzo 2023

OGGETTO: Approvazione PEF e determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **20** del mese di **marzo**, alle ore **16:30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARTOLO Bruno	Sindaco	X	
2	GRASSO Domenico	Vice Sindaco	X	
3	COSMO Francesco	Assessore	X	
4	PANETTA Patrizia	Assessore		X
5	MOSCATELLO Mario	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: =====;

Presiede il Sig. **Bruno BARTOLO**, nella sua qualità di **Sindaco**;

Partecipa alla seduta il **dott.ssa Caretrina GIROLDINI**, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla copertura finanziaria ex art. 151 del T.U.E.L.;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati all'interno dell'atto;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che *“gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;*
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

CONSIDERATO che

- Il Comune gestisce il servizio idrico “in economia” e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

VISTI:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

- c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
 - "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi sviluppo rurale e di coesione";
 - l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all' Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481";
 - l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori(...)";
 - l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
 - l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
 - l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 1. "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego(...)" (lettera c);
 2. "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori(...)" (lettera d);

3. "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"(lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"}, un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
 - l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
 - da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTI) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTI e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice dischemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2;
- Con deliberazione 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- Con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure di Aggiornamento Tariffario MTI3 nuovo periodo Regolatorio, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 - 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

VISTA la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (“ARRICAL”), quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell’ambito territoriale ottimale individuato dall’art. 3 della suddetta legge, comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale;

EVIDENZIATO che l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria con deliberazione:

- n. 06 del 19 settembre 2022 ha avviato le procedure per l’aggiornamento del Piano d’Ambito Regionale per il Servizio Idrico Integrato (SII) per l’ambito territoriale comprendente l’intera circoscrizione regionale, già approvato dall’AIC con verbale del 28/12/2020 a norma dell’art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. 18/2017;
- n. 07 del 21 ottobre 2022 ha approvato, per l’intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione, la predisposizione tariffaria per il nuovo Gestore Unico d’Ambito in ottemperanza alle specifiche regolatorie emanate da ARERA con l’emanazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3);

ATTESO che l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con nota Prot. n. 225 del 20.01.2023, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022, modificato e integrato con Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023, ha trasmesso il file “*schema PEF SII Comune 2023+CALCxls*” per la predisposizione del PEF del SII dell’anno 2023, redatto sulla base di quello previsto da ARERA per la regolazione tariffaria, dal quale si rileva che “*l’importo del nuovo costo operativo, emergente dal progressivo adeguamento obbligatorio fin dall’anno 2023 alla regolazione ARERA e previsto dallo schema di Convergenza*” è pari all’1% delle entrate 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14.03.2022 con la quale veniva approvato il PEF e determinate le tariffe del servizio idrico integrato anno 2022;

VISTI il Piano Economico Finanziario redatto secondo le disposizioni dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria e l’articolazione tariffaria del Sistema Idrico Integrato, derivante applicando alle tariffe unitarie applicate nel 2022 il moltiplicatore scaturente dal calcolo;

VISTO il parere del revisore unico dei conti sulla proposta di approvazione PEF e determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 1988 del 17.03.2023;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa resa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell’Area Economico Finanziaria reso ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse e le considerazioni sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario sull’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2023, riportato in allegato alla presente e redatto secondo le disposizioni dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;

- 3) Di approvare le tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione le componenti tariffarie UI1, UI2,Ui3 e Ui4 come stabilito dalle Deliberazioni ARERA e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- 4) Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
- 5) Di dare atto che la tariffa come sopra specificate potranno subire anche nella loro articolazione interna tra i vari segmenti del servizio idrico integrato, variazioni e/o integrazioni per le finalità attuative esposte in parte narrativa e determinate dall'ARERA e dell'Autorità Idrica della Calabria;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione all' ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

<p>Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.</p>	<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.tò Ing. Antonella Catanzariti IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.tò Dott. Joseph Nirta</p>
---	--

<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, e la copertura finanziaria ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. .</p>	<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.tò Dott. Joseph Nirta</p>
--	--

Dott. Mulonia Fabio
Dott. Commercialista
Revisore dei Conti
C.F. MLNFBA62E21H224B
Via Rausei n.39
89124 Reggio Calabria

COMUNE DI SAN LUCA
(RC)
Numero protocollo 0001988

in Arrivo del 17-03-2023

COMUNE DI SAN LUCA

Città Metropolitana Di Reggio Calabria

L'Organo di Revisione
Dott. Mulonia Fabio

Oggetto: Parere sulla proposta di Approvazione PEF e determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2023.
--

Il sottoscritto dott. Mulonia Fabio, a seguito della pec del 07/03/2023 per il parere di competenza per come da oggetto riportato, procede all'espletamento della propria attività per la formazione del parere de quo.

A tal fine, in allegato alla summenzionata Pec, sono stati trasmessi a corredo del suddetto schema di deliberazione di variazione di bilancio i seguenti documenti:

- 1) Bozza di deliberazione di Giunta Comunale relativamente all'argomento di cui all'oggetto con attestazione del rilascio dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL, che verranno esposti sulla stessa deliberazione;
- 2) PEF SII idrico anno 2023
- 3) Tabella tariffare a consumo idrico anno 2023.

PREMESSO:

- che la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- che il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- che con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure di Aggiornamento Tariffario MTI3 nuovo periodo Regolatorio, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 - 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

VISTA la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:

- a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
- b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
- c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

VISTA la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, recante "*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*", che ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria ("ARRICAL"), quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato dall'art. 3 della suddetta legge, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

EVIDENZIATO che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria con deliberazione:

- n. 06 del 19 settembre 2022 ha avviato le procedure per l'aggiornamento del Piano d'Ambito Regionale per il Servizio Idrico Integrato (SII) per l'ambito territoriale comprendente l'intera circoscrizione regionale, già approvato dall'AIC con verbale del 28/12/2020 a norma dell'art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. 18/2017;
- n. 07 del 21 ottobre 2022 ha approvato, per l'intero segmento di adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione, la predisposizione tariffaria per il nuovo Gestore Unico d'Ambito in ottemperanza alle specifiche regolatorie emanate da ARERA con l'emanazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3);

ATTESO che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, con nota Prot. n. 225 del 20.01.2023, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022, modificato e integrato con Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023, ha trasmesso il file "*schema PEF SII Comune 2023+CALCxls*" per la predisposizione del PEF del SII dell'anno 2023, redatto sulla base di quello previsto da ARERA per la regolazione tariffaria, dal quale si rileva che "*l'importo del nuovo costo operativo, emergente dal progressivo adeguamento obbligatorio fin dall'anno 2023 alla regolazione ARERA e previsto dallo schema di Convergenza*" è pari all'1% delle entrate 2023;

LETTA ed esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto "*Approvazione PEF e determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2023*";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATI, inoltre:

- la completezza dei dati trasmessi e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione;

- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò visto e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Approvazione PEF e determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2023.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato digitalmente da: MULONIA FABIO
Luogo: Reggio Calabria
Data: 17/03/2023 12:20:02

Voce	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale SII
rispetto al 2022 pari a + 3,48%				
5) Per attività di manutenzione ordinaria di rete (a livello di attività vanno riportati i consumi)				
Reagenti	0	0	0	0
Acquisto acqua all'ingrosso (da terzi)	22.428	0	0	22.428
Materiali per manutenzioni	3.000	0	0	3.000
Altro	0	0	0	0
7) Per servizi	14.534	9.000	0	23.534
Energia elettrica acquistata da terzi	1.000	0	0	1.000
Acquisto servizio fognatura (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizio di depurazione (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizi di telecontrollo (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizi di misura (da terzi)	0	0	0	0
Acquisto servizi di fatturazione/incasso (da terzi)	4.823	0	0	4.823
Manutenzioni ordinarie (da terzi)	5.550	9.000	0	14.550
Costo per progressivo adeguamento alla regolazione ARERA		3.461		3.461
Altro (da terzi)	0	0	0	0
8) Per godimento beni di terzi	0	0	78.765	78.765
Rata annuale per mutui relativi al SII	0	0	78.765	78.765
- di cui quota capitale	0	0	43.721	43.721
- di cui quota interessi	0	0	35.044	35.044
Canoni di leasing (verso terzi)	0	0	0	0
Canoni di derivazione idrica	0	0	0	0
Affitti sede e uffici (da terzi)	0	0	0	0
Altri (da terzi)	0	0	0	0
9) Per il personale	38.582	0	0	38.582
Salari e stipendi personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	27.623	0	0	27.623
Oneri sociali personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	10.959	0	0	10.959
Accantonamento quota TFR personale direttamente imputato SII (da capitolo specifico)	0	0	0	0
Salari e stipendi personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Oneri sociali personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Accantonamento quota TFR personale indirettamente imputato SII	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	8.032	0	0	8.032
Contributi per consorzi di bonifica	6.734	0	0	6.734
Contributi a comunità montane	0	0	0	0
Oneri per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà	0	0	0	0
Contributo Ente di Governo dell'Ambito (ARRICAL)		1.299		1.299
Contributo ARERA		0		0
Altro	0	0	0	0
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	208.632	41.554	-78.765	171.421

moltiplicatore delle tariffe unitarie applicate nel 2022


1,035 valore per il quale moltiplicare tutti gli importi unitari delle tariffe variabili (euro/mc) e delle quote fisse (euro/utenza) per ottenere i valori unitari aggiornati da applicare nell'anno 2023

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CONSUMO ANNO 2023

DOMESTICO RESIDENTE			Scaglione annuo	Acquedotto	Fognatura	Realizzazione depuratore	SII
I FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	fino a 60 mc	0,25	0,10	0,05	0,40	
	Quota fissa acquedotto	€ 20,70					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
II FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 61 a mc 120	0,45	0,10	0,05	0,60	
	Quota fissa acquedotto	€ 20,70					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
III FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 121 a mc 180	0,53	0,10	0,05	0,78	
	Quota fissa acquedotto	€ 20,70					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
IV FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	Oltre mc 181	0,62	0,10	0,05	0,78	
	Quota fissa acquedotto	€ 20,70					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			Scaglione annuo	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	SII
I FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	fino a 120 mc	0,45	0,10	0,05	0,60	
	Quota fissa acquedotto	€ 23,56					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
II FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 121 a mc 180	0,53	0,10	0,05	0,68	
	Quota fissa acquedotto	€ 23,56					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
III FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 181 a mc 400	0,62	0,10	0,05	0,78	
	Quota fissa acquedotto	€ 23,56					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					

TARIFE UTENZE INDUSTRIALI ZOOTECNICHE- ARTIGIANALI- COMMERCIALI- USO CANTIERE			Scaglione annuo	Acquedotto	Fognatura	Realizzazione depuratore	SII
I FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 1 a mc 1000		0,45	0,10	0,05	0,60
	Quota fissa acquedotto	€ 28,73					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
II FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	da mc 1001 a mc 2000		0,53	0,10	0,05	0,68
	Quota fissa acquedotto	€ 28,73					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					
III FASCIA DI CONSUMO	Quota variabile C/mc	oltre mc 2001		0,62	0,10	0,05	0,78
	Quota fissa acquedotto	€ 28,73					
	Quota fissa fognatura	€ 2,32					

Il Sindaco Presidente
f.to Bruno Bartolo



Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Caterina Giroladini

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000):

Prot. n. _____ del _____

Data _____




Il Responsabile Area Amministrativa

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3,) D. Lgs. n. 267/2000

Data _____



Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Caterina Giroladini

E' copia conforme all'originale.

Data _____


Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Giroladini

Approvato e sottoscritto